

CIRCOLARE n. 14 del 27 gennaio 2026

Prot. n. 44 AS/bf

**OGGETTO: Circolare INPS n. 1 del 15 gennaio 2026 - Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2026**

**Ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito e alle famiglie per il 2026**

- nuovi obblighi di comunicazione in capo ai percettori dei trattamenti di integrazione salariale che svolgono attività lavorativa durante il periodo di fruizione del trattamento;
- confermata la CIGS per cessazione di attività, cui si aggiunge una proroga specifica per le aziende con concrete prospettive di cessione e riassorbimento dei lavoratori;
- nuovo meccanismo di erogazione dell'incentivo all'autoimprenditorialità (c.d. NASpl anticipata), non sarà più corrisposto in un'unica soluzione, ma suddiviso in due tranche, pari rispettivamente al 70% e al 30%;
- aggiornamento dei requisiti per l'indennità di discontinuità dei lavoratori dello spettacolo (IDIS);
- esteso da 12 a 14 anni il periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale.

Con la circolare in esame, l'INPS fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti, nel corso del 2026, in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito previste dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"* (Circolare FIPE n. 137/2025), introduce, tra le altre, modifiche alla normativa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, l'articolo 22, comma 1, della citata legge ha inserito all'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2-bis, in base al quale, il lavoratore percettore del trattamento di integrazione salariale che, durante il periodo di fruizione del medesimo trattamento, svolge attività lavorativa, è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha richiesto l'intervento di integrazione salariale.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, il percettore del trattamento di integrazione salariale ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell'attività lavorativa alla Struttura dell'INPS territorialmente competente, a pena di decadenza dal relativo diritto. A seguito della novella legislativa introdotta dal citato articolo 22, comma 1, dal 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore della legge n. 182/2025, tale comunicazione deve essere resa anche al datore di lavoro.

## Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previste dalla legge di Bilancio 2026

### *Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro*

Si riepilogano di seguito alcune delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste legge di Bilancio 2026 (Circolare FIPE n. 4/2026).

### *Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività*

I commi 167 e 172 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 intervengono sulla disciplina in materia di CIGS per cessazione di attività. In particolare, il comma 167 proroga anche per l'anno 2026 il trattamento di sostegno al reddito previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

La proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, che non può eccedere i dodici mesi nell'arco dell'anno 2026. La misura viene finanziata nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che il trattamento in argomento, a seguito della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 190, della legge di Bilancio 2025 (Circolare FIPE n. 21/2025), può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, sia all'articolo 20, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, che individua i datori di lavoro cui si applica la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS. In merito alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.

Il successivo comma 172 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, invece, proroga, per l'anno 2026, le misure previste dall'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109/2018 in favore dei datori di lavoro per i quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione dell'attività produttiva, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Per effetto di tale proroga, per l'anno 2026 può essere autorizzato un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per una durata massima di sei mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora il datore di lavoro abbia cessato o cessi l'attività produttiva e siano presenti concrete prospettive di riassorbimento dei lavoratori coinvolti.

Il limite di spesa previsto per il finanziamento di tali interventi è fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Con riferimento alle istruzioni procedurali, si rinvia alle indicazioni fornite con il paragrafo 3 della circolare n. 121 del 13 agosto 2025.

### *Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi*

Il comma 173 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 modifica l'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge di Bilancio 2025, che ha prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027 le misure di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015. Nello specifico, a seguito del citato intervento normativo, il limite di spesa previsto per gli anni 2026 e 2027 è elevato, per ciascun anno, a 150 milioni di euro. Tali oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere la durata di 12 mesi per le causali di riorganizzazione aziendale e contratti di solidarietà e di 6 mesi per la causale di crisi aziendale.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 1, comma 173, della legge di Bilancio 2026 non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS in argomento, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, le cui istruzioni procedurali sono state illustrate con il messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.

### Altri trattamenti di sostegno al reddito

#### *Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale*

Continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, anche la previsione di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di CIGS.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

### Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

#### *Modifiche alla disciplina in materia di incentivo all'autoimprenditorialità (anticipazione NASpl)*

Con il comma 176 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'incentivo all'autoimprenditorialità (Anticipazione NASpl), modificando l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

In particolare, tale comma ha eliminato il riferimento all'erogazione della prestazione in unica soluzione e introdotto il comma 3-bis, che prevede l'erogazione della prestazione in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata del periodo teorico della NASpl e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di

presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e dell'assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

#### *Modifica dei requisiti di accesso all'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)*

Con l'articolo 1, comma 840, della legge di Bilancio 2026 il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS), modificando l'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

In particolare, quanto al requisito reddituale per l'accesso alla prestazione, la norma in parola ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.

Inoltre, quanto al requisito delle giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la novella ha previsto che, per i soli attori cinematografici o dell'audiovisivo, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al medesimo Fondo nell'anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

#### *Tutela della genitorialità*

L'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2026 ha modificato gli articoli 32, 33, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aumentando l'arco temporale di fruizione del congedo parentale e del prolungamento del congedo parentale dei genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti da 12 anni a 14 anni.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 4/2026 Circolare FIPE n. 137/2025 Circolare FIPE n. 21/2025	<a href="https://www.inps.it/">https://www.inps.it/</a>	Ammortizzatori sociali; sostegno al reddito; congedo parentale